

Il Garante per la protezione dei dati personali con il [Provvedimento generale in data 8 aprile 2010](#) ha emanato nuove regole in materia di videosorveglianza - sostituendo conseguentemente quello del 29 aprile 2004 - in quanto si è reso necessario aggiornare le disposizioni alle intervenute produzioni normative che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in tema di sicurezza urbana e ad altre norme - statali e regionali - attraverso le quali è stato incentivato il ricorso a tale strumento e alle relative evoluzioni tecnologiche. La videosorveglianza, quale mezzo di prevenzione e repressione del crimine nonché di controllo a distanza del territorio è stato oggetto, come noto, di dettagliata disciplina a livello dipartimentale con circolare pari numero del 8 febbraio 2005 avente ad oggetto la definizione di linee guida in materia. Si ritiene di dover assicurare preliminarmente che la citata direttiva del 2005, per le parti che hanno conservato la loro attualità in quanto non materia di nuova o diversa disciplina, resta un indiscusso caposaldo del sistema, in particolare per ciò che attiene alla fondamentale distinzione tra sicurezza primaria e secondaria.

Nel rinviare per l'illustrazione dei contenuti del nuovo provvedimento del Garante [all'unita nota di sintesi](#), si ritiene di attirare l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che le nuove disposizioni emanate dalla citata Autorità dedicano un apposito capitolo alla "sicurezza urbana". L'introduzione in via normativa del concetto di sicurezza urbana è infatti la novità più rilevante intervenuta dall'emanazione della Direttiva del 2005 e il Garante - vista anche la previsione di cui all'art. 6 co. 7 e 8 della legge 23 aprile 2009, n. 38 (conversione in legge del D. L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) - vi ha dedicato un capitolo (5.5.1) disciplinante la possibilità per i comuni di utilizzare i sistemi di videosorveglianza per la tutela della cennata sicurezza e i relativi termini di conservazione dei dati raccolti.

Ciò premesso, appare importante rilevare come l'utilizzazione di sistemi di videosorveglianza per i luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora si profilino aspetti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana, possa determinare l'attrazione di tali apparecchiature nell'ambito delle previsioni di cui al punto 3.1.1 del provvedimento del Garante, con conseguente applicazione dell'art. 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali e relativo affievolimento di alcuni principi di garanzia, quali, in particolare, quello dell'informativa di cui all'art. 13 del cennato Codice. In considerazione della particolare delicatezza di tali riflessi, le SS.LL. vorranno in merito promuovere la necessaria sensibilizzazione dei Comuni, non mancando di curare che la tematica sia fatta oggetto di specifica valutazione congiunta con i Sigg. Sindaci in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, secondo una linea, peraltro, condivisa anche da ANCI, che in senso analogo solleciterà l'attenzione degli enti locali.

